



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'  
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>LASAGNI</b>	<b>GIAN GALEAZZO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ROMITELLI</b>	<b>BRUNO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MONTANARI</b>	<b>MARCO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n° 225/10 depositato il 01/03/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 7022-7023 I.C.I. 1993 contro [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 7022-7023 I.C.I. 1994 contro [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 225/10

UDIENZA DEL

08/02/2011 ore 15:00

SENTENZA

N°

67/4/11

PRONUNCIATA IL:

- 8 FEB. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

31 MAR 2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(*Ag. Maurizio Moralli*)

Con atto depositato in data 1 marzo 2010 la sig.ra [redacted] ricorre avverso gli avvisi di accertamento n. 7022 e 7023, entrambi notificati il 4/1/2010 emessi dal Comune di [redacted] per ICI relativa agli immobili del fallimento della società [redacted] snc e dei soci [redacted] e [redacted]. Il ricorrente con decreto di trasferimento del Tribunale di Reggio Emilia ha acquisito gli immobili residui della procedura fallimentare [redacted] snc, previo decreto di accertamento della completa esecuzione del concordato fallimentare datato 22 ottobre 2008 e decreto di omologazione. Il ricorrente nel ricorso ritiene di non dover pagare l'ICI in quanto dovuta dal fallimento e chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria e spese

Il Comune di [redacted] in comparsa di costituzione nel ribadire la legittimità del proprio operato rappresenta che l'art. 10 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, istitutivo della Imposta Comunale sugli Immobili dispone che "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili" ed in mancanza del versamento dell'importo ha ritenuto di accertare l'importo al nuovo proprietario. Il Comune in comparsa di costituzione chiede che il ricorso venga respinto con condanna a spese di lite.

In pubblica udienza le parti nell'argomentare si rimettono a quanto in atti

La Commissione esaminato il fascicolo e la documentazione in atti osserva che l'art 124 della nuova legge fallimentare prevede al terzo comma "Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione." La limitazione di responsabilità deve pertanto ritenersi ammissibile come esplicitamente contemplata dall'art. 124 u.c. e come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito Cass. 2-7-1984 n. 3866; Cass. 26-4-1983 n. 2850; Cass. 9-10-1972 n. 2939; Cass. 3-12-1970 n. 2524; Cass. 14-7-1965 n. 1491.

La Commissione rileva altresì che la norma prevede che in pendenza di una procedura fallimentare sussiste l'obbligazione tributaria, ma non l'obbligo di denuncia e di pagamento dell'imposta rinviata per legge ad una data posteriore all'incasso delle vendite dell'immobile. Il decreto di trasferimento dell'immobile ed il successivo decreto di chiusura della procedura fallimentare ha comportato che la società fallita ed i falliti sono tornati in bonis con l'obbligo di soddisfare eventuali creditori impagati.

Il mancato accertamento in capo ai soggetti falliti che continuano a rispondere dei debiti dopo la chiusura della procedura fallimentare comporta un vizio nel procedimento amministrativo insanabile che rende gli accertamenti impugnati nulli. Il Comune avrebbe dovuto a parere della Commissione accertare il tributo in capo alla società fallita e soci illimitatamente responsabili. Il mancato adempimento del debitore principale avrebbe comportato la conseguente

valutazione se il proponente del concordato fallimentare aveva limitato la propria responsabilità ai soli creditori ammessi al passivo o risultava essere responsabile per le ulteriori obbligazioni

In considerazione di tali argomenti, che si ritengono assorbenti degli ulteriori motivi dedotti la commissione accoglie il ricorso compensando le spese di giudizio in considerazione della particolarità del caso e dell'obiettiva incertezza della norma


PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti  
Reggio Emilia 8 febbraio 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'  
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LASAGNI	GIAN GALEAZZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROMITELLI	BRUNO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONTANARI	MARCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n° 226/10  
depositato il 01/03/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 7022-7023 I.C.I. 1993

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 7022-7023 I.C.I. 1994  
contro [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 226/10

UDIENZA DEL

08/02/2011

ore 15:00

SENTENZA

N°

68/4/11

PRONUNCIATA IL:

8 FEB. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

31 MAR. 2011

Il Segretario  
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE  
(*Reg. Maurizio Morelli*)

Con atto depositato in data 1 marzo 2010 il Rag. N. [redacted] ricorre avverso gli avvisi di accertamento n. 7022 e 7023, entrambi notificati il 4/1/2010 emessi dal Comune di [redacted] per ICI relativa agli immobili del fallimento della società [redacted] C. snc e dei soci [redacted]

[redacted] il ricorrente nominato curatore nell'anno 1990 ha seguito la procedura che ha portato al decreto di trasferimento degli immobili residui della procedura fallimentare [redacted]. Il Tribunale previo decreto di accertamento della completa esecuzione del concordato fallimentare datato 22 ottobre 2008 e decreto di omologazione ha disposto il trasferimento degli immobili con decreto del 8 aprile 2009. Il ricorrente nel ricorso ritiene di non dover pagare l'ICI in quanto dovuta dal fallimento e chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria e spese

Il Comune di [redacted] comparsa di costituzione nel ribadire la legittimità del proprio operato rappresenta che l'art. 10 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, istitutivo della Imposta Comunale sugli Immobili dispone che "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili" ed in mancanza del versamento dell'importo ha ritenuto di accertare l'importo al curatore. Il Comune in comparsa di costituzione chiede che il ricorso venga respinto con condanna a spese di lite.

In pubblica udienza le parti nell'argomentare si rimettono a quanto in atti

La Commissione esaminato il fascicolo e la documentazione in atti osserva che la norma prevede che in pendenza di una procedura fallimentare sussiste l'obbligazione tributaria, ma non l'obbligo di denuncia e di pagamento dell'imposta rinviata per legge ad una data posteriore all'incasso delle vendite dell'immobile. Il mancato pagamento del tributo a parere della Commissione non comporta una responsabilità solidale del Curatore che in base ad autorevole dottrina per le scelte "gestionali" della procedura non può essere ritenuto responsabile qualora abbia compiuto gli atti o le operazioni previo conferimento delle previste autorizzazioni. Il Giudice Delegato è l'organo volitivo della procedura cui compete la direzione, l'iniziativa, la propulsione. Il Giudice Delegato è il vero dominus della procedura fallimentare, ne consegue che la responsabilità per le conseguenze dei provvedimenti da lui presi ed eseguiti dal curatore. La pubblicità dei provvedimenti consente ai creditori della procedura ogni più ampia tutela nel rispetto dei termini previsti. La Cassazione ha tuttavia precisato che la responsabilità del curatore sorge quando sussiste sempre una sua condotta colposa o dolosa nell'espletamento delle funzioni ed occorre, altresì, che sussista un nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso.

Nel caso di specie il decreto di trasferimento dell'immobile ed il successivo decreto di chiusura della procedura fallimentare ha comportato che la società fallita ed i falliti siano tornati in bonis con l'obbligo di soddisfare eventuali creditori impagati.

Il mancato accertamento in capo ai soggetti falliti che continuano a rispondere dei debiti dopo la chiusura della procedura fallimentare comporta un vizio nel procedimento amministrativo insanabile che rende gli accertamenti impugnati


nulli. Il Comune avrebbe dovuto a parere della Commissione accertare il tributo in capo alla società fallita e soci illimitatamente responsabili. Il mancato adempimento del debitore principale avrebbe comportato la conseguente valutazione se esiste una responsabilità per il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria

In considerazione di tali argomenti, che si ritengono assorbenti degli ulteriori motivi dedotti la commissione accoglie il ricorso compensando le spese di giudizio in considerazione della particolarità del caso e dell'obiettivo incertezza della norma

**PER QUESTI MOTIVI**

accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti  
Reggio Emilia 8 febbraio 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

